

RELAZIONE

Nell'ambito del settore del turismo, sono intervenute di recente alcune modifiche normative di grossa rilevanza. Ci si riferisce, in ambito nazionale, alla nuova Legge quadro 135/01 e all'entrata in vigore della modifica del Titolo V della Costituzione, sulla base della quale la materia del turismo diviene di competenza esclusiva della Regione con i soli limiti derivanti dalla Costituzione, dall'ordinamento dell'Unione Europea e dagli obblighi internazionali; in ambito comunitario alla nuova disciplina europea in tema di aiuti di Stato alle imprese.

Tutti questi mutamenti, congiuntamente all'esigenza di rinnovare le normative di incentivazione a Enti pubblici e imprese per interventi riguardanti l'offerta turistica, impongono un rapido adeguamento degli strumenti normativi vigenti, nonostante le aree di incertezza derivanti dalle modalita' di applicazione da una parte della riforma costituzionale e dall'altra della Legge quadro 135/01.

In particolare, con il presente progetto di legge la Regione Emilia-Romagna intende riordinare la normativa sull'incentivazione dell'offerta turistica, anche alla luce della normativa dell'Unione Europea in tema di aiuti alle imprese.

In ottemperanza al nuovo articolo 118 della Costituzione e in linea con il consolidato orientamento di delega alle Province della gestione dei contributi, si e' provveduto alla attribuzione alle Province delle funzioni di gestione degli incentivi al turismo nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione, adeguatezza.

Nel progetto di legge e' prevista, inoltre, l'attivazione di procedure di consultazione con Province e associazioni imprenditoriali di categoria in merito alla individuazione dei contenuti dei criteri regionali, nel rispetto del principio della partecipazione intesa come attenzione alle istanze di rilevanza economica e sociale alla formazione delle scelte programmatiche.

Le norme sulla programmazione prevedono, alla luce dei principi evidenziati, la realizzazione di un sistema di incentivazione in ambito turistico, incentrato su criteri quadro regionali che andranno declinati a livello provinciale, in modo da tenere conto delle esigenze di coordinamento a livello regionale e di valorizzare, allo stesso tempo, le differenze e le peculiarita' locali.

Il testo del progetto di legge e' stato elaborato con l'intento di prevedere in legge unicamente gli elementi ritenuti essenziali e di rinviare, invece, ad uno strumento piu' flessibile, quale e' l'atto contenente i criteri applicativi, la puntuale e specifica definizione di disposizioni di dettaglio relativamente ai soggetti beneficiari, agli interventi finanziabili, all'ammontare delle agevolazioni, ma anche la definizione degli elementi procedurali.

Nella redazione del testo della legge sono stati inseriti tutti i riferimenti, che permettono di usufruire dei "regimi di esenzione" alla notifica dei regimi di aiuto alla Commissione Europea attualmente in vigore, in particolare quelli stabiliti dai Regolamenti n. 69/2001 (Regime "de minimis") e n. 70/2001 (aiuti alle piccole e medie imprese).

Per quanto riguarda il limite massimo di contributo concedibile alle imprese, si e' preso in considerazione il livello massimo individuato nella normativa europea gia' citata, riservando ai criteri applicativi l'individuazione di ulteriori limitazioni che tengano conto delle risorse annualmente disponibili nonche' della situazione contingente.

Il progetto di legge consta di 24 articoli, suddivisi in 6 Titoli, il cui contenuto e' di seguito esplicitato.

Il Titolo primo riguarda gli aspetti di inquadramento generale e di programmazione e consta di quattro articoli.

L'art. 1, comma 1, esplicita le finalita' del progetto di legge che sono quelle di favorire lo sviluppo turistico regionale puntando l'attenzione sulla qualita' del servizio offerto e sulla produzione di un sistema di offerta turistica ampio e diversificato che favorisca la destagionalizzazione del fenomeno turistico e che si inserisca in modo concorrenziale in un quadro di riferimento di livello europeo.

I principi ispiratori del progetto di legge si pongono perfettamente in linea con il quadro normativo di riferimento, sia di livello nazionale (Legge 135/01) che regionale (L.R. 3/99), nonche' con le tendenze in atto in ambito turistico. Lo sviluppo del sistema dell'offerta turistica, infatti, deve avvenire in modo integrato con il territorio, nel rispetto delle persone, delle tradizioni e dell'ambiente, secondo i principi della responsabilita' e della sostenibilita'. Potenziare il turismo significa quindi non solamente implementare una risorsa economica ma anche di scambio e relazione fra i popoli che favorisca la diffusione della conoscenza delle peculiarita' delle diverse zone della nostra regione.

L'art. 1, comma 2, identifica l'oggetto del progetto di legge.

L'art. 1, comma 3, riserva le agevolazioni alle imprese che operano applicando le condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi.

L'art. 1, comma 4, circoscrive il campo di applicazione del presente progetto di legge ad interventi inerenti opere ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.

L'art. 2, comma 1, fa esplicito riferimento ai Regolamenti (CE) 69/2001 (Regime "de minimis") e n. 70/2001 (aiuti alle piccole e medie imprese), applicando i quali gli Stati membri dell'UE sono esentati dalla notifica alla Commissione Europea.

Il Regolamento (CE) n. 70/2001 prevede infatti l'esenzione dalla notifica della legge se si rispettano le indicazioni ivi prescritte e se viene formalizzata la volontà di applicarlo poiché tale tipologia di aiuto è ritenuta non lesiva della concorrenza ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE.

Anche l'applicazione del Regolamento (CE) n. 69/2001 è in "regime di esenzione" dalla notifica alla Commissione Europea. Il regime "de minimis" infatti non è considerato "aiuto di Stato" ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE.

L'art. 2, comma 2, precisa che l'importo relativo a singoli aiuti non supererà quanto stabilito nell'art. 6 del Regolamento (CE) n. 70/2001 "Concessione di singoli aiuti di importi elevato".

L'art. 2, comma 3, assume come definizione di piccola e media impresa quella definita a livello europeo; attualmente i parametri per la definizione di PMI sono individuati nella raccomandazione 96/280/CE del 3 aprile 1996 in corso di modifica.

L'art. 3, comma 1, definisce le funzioni che rimangono in capo alla Regione che sono quelle che ineriscono esclusivamente a esigenze di uniformità, omogeneità e armonizzazione del sistema dell'offerta turistica regionale. La Regione esplica funzioni di programmazione, pianificazione e coordinamento per definire obiettivi ed indirizzi comuni per tutto il territorio regionale.

L'art. 3, comma 2, prevede l'approvazione, da parte del Consiglio regionale, di un atto programmatico che introduca una disciplina di dettaglio, rispetto ai principi contenuti nella legge che disciplina i profili di carattere generale. Questo risponde anche all'orientamento alla più ampia semplificazione e delegificazione, mediante l'uso di strumenti normativi con procedure più snelle, inserendo nella legge gli aspetti salienti e caratterizzanti della disciplina. D'altronde, poiché l'approvazione dell'atto di programmazione rientra nella competenza del Consiglio regionale, e comunque garantita la partecipazione delle minoranze alle scelte rinviate a quella sede. L'elenco dei contenuti indicato non è tassativo.

L'art. 3, comma 3, garantisce inoltre che vengano coinvolte nella programmazione regionale anche le Province, che dovranno in seguito gestire parte dei finanziamenti, e le associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative a livello regionale.

L'art. 4, comma 1, attribuisce funzioni amministrative alle Province. L'attribuzione di funzioni implica la completa gestione dei finanziamenti disciplinati nel Titolo II, compresa la vigilanza sui progetti finanziati, senza alcun intervento regionale se non per esigenze di coordinamento.

L'art. 4, comma 2, affida alle Province un ruolo programmatico autonomo. Tale funzione si esplica in conformità agli indirizzi definiti dalla Regione. Le Province intervengono quindi nella programmazione in due momenti distinti: come soggetto consultato, nella definizione dei criteri regionali, come soggetto attore nella definizione dei criteri provinciali. Questo duplice livello di programmazione implica la definizione a livello regionale degli indirizzi politici e delle linee di tendenza che garantiscano una coerenza dell'azione su tutto il territorio regionale nonché di tutti quegli aspetti che necessitano di una regolamentazione uniforme a livello regionale.

Il Titolo secondo riguarda la concessione di agevolazioni per l'incentivazione dell'offerta turistica suddiviso in tre filoni: attività ricettive e turistico-ricreative (artt. 6 e 7), turismo montano (art. 8) e termalismo (art. 9).

L'art. 5 elenca le categorie di beneficiari ammissibili a contributo.

Le tipologie dei soggetti beneficiari sono suddivise in tre categorie: i soggetti privati (le imprese), gli Enti territoriali e altri Enti pubblici, le associazioni e le persone giuridiche a carattere non commerciale (organismi senza scopo di lucro) i cui requisiti e caratteristiche saranno indicati dai criteri regionali. Il riferimento alle imprese e' volutamente generale perche' si vuole porre l'accento sulla struttura oggetto dell'intervento e sulla tipologia dell'intervento. Lo scopo dell'incentivazione e', infatti, la riqualificazione dell'offerta, meno rilevante e' la tipologia di soggetto che interviene. Si e' ritenuto inoltre di non restringere il campo d'applicazione alle PMI perche', qualora se ne ravvisi l'opportunita', anche le grandi imprese possano beneficiare di contributi in regime "de minimis".

L'art. 6, comma 1, individua le tipologie di intervento nonche' le tipologie di strutture che possono essere finanziate con i contributi regionali di cui al presente progetto di legge relativamente ai soggetti privati. Le categorie sono molto ampie e onnicomprensive. Nei criteri dovranno essere specificati i requisiti e le singole categorie di strutture finanziabili, anche in relazione alle aree di appartenenza.

L'art. 6, comma 2, riguarda i contributi concedibili alle imprese per interventi non strutturali. Tale categoria di contributi e' rivolta ad incentivare sia l'ottenimento della certificazione di qualita' al fine di promuovere un prodotto turistico improntato alla qualita' ed alla soddisfazione del cliente, sia interventi riguardanti studi di fattibilita' e progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura e dell'impiantistica.

L'art. 7, comma 1, individua le tipologie di intervento nonche' le tipologie di strutture che possono essere finanziate con i contributi regionali di cui al presente progetto di legge relativamente ai soggetti pubblici e agli organismi a carattere non commerciale (lettere b) e c) dell'articolo 5). Ovviamente queste categorie di interventi riguardano strutture che abbiano una valenza turistica generale e che possano portare ad un incremento delle potenzialita' turistiche della zona interessata dal progetto.

L'art. 8, comma 1, riguarda gli incentivi al turismo nelle aree montane e specifica le motivazioni di un filone a se' stante. La montagna infatti presenta delle peculiarita' tali per cui e' necessario un filone di intervento separato, sia per la preminenza dell'aspetto ambientale su tutti gli altri aspetti, sia per le diverse connotazioni che ha assunto il turismo in montagna in generale rispetto ad altri luoghi turistici, sia per le caratteristiche turistiche specifiche dell'Appennino emiliano-romagnolo che hanno indotto allo sviluppo di un tipo di turismo prevalentemente locale e le cui potenzialita' non sono ancora completamente espresse. Questi fattori hanno portato a disciplinare una linea di incentivazione che riguardi in generale il turismo montano e non solamente gli impianti di risalita e tutto cio' che e' collegato ad essi, oggetto della L.R. 17/02.

L'art. 8, comma 2, prende in considerazione gli stessi beneficiari previsti per gli interventi relativi alle attivita' ricettive e turistico-ricreative e specifica le tipologie di intervento ammissibili a contributo nelle aree montane che prendono in considerazione il turismo montano sotto piu' aspetti.

L'art. 9, comma 1, riguarda gli incentivi al turismo legato alle aree termali. Questo e' il terzo ed ultimo filone di incentivazione disciplinato da questo Titolo. Il fenomeno del termalismo ha una valenza turistica insita e presenta delle peculiarita' derivanti dal fatto che riguarda aree circoscritte e che e' in stretto legame con aspetti sanitari e di benessere psico-fisico. Il tipo di clientela che frequenta i luoghi termali ha esigenze specifiche e richiede la predisposizione di servizi particolari. Per tali motivi le incentivazioni all'offerta turistica in questo settore sono state considerate in modo separato rispetto alla tipologia piu' generale prevista dagli articoli 6 e 7.

L'art. 9, comma 2, prende in considerazione come beneficiari i soggetti previsti dalle lettere a) e b) dell'art. 5 con l'ulteriore requisito di essere proprietari o gestori di stabilimenti termali. Le associazioni senza scopo di lucro non sono state prese in considerazione come soggetti beneficiari in quanto gli stabilimenti termali sono strutture che, gestite da soggetti privati o da soggetti pubblici, sono a forte connotazione imprenditoriale. Le tipologie di intervento ammissibili a contributo nelle aree termali riguardano esclusivamente gli edifici ubicati all'interno delle aree definite "termali" dagli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi della L.R. 20/00 e per interventi strettamente connessi ad attivita' termali. Cio' non toglie che gli interventi strutturali di tipo tradizionale su strutture ricettive possano beneficiare dei finanziamenti previsti agli articoli 6, 7 e 12 e seguenti.

L'art. 9, comma 3, esclude dai benefici gli interventi relativi ad aspetti strettamente medici e, in generale, non connessi ad uno sviluppo turistico dell'area termale.

L'art. 10, comma 1, stabilisce che la tipologia di incentivazione per gli interventi compresi nel Titolo II e' quella del contributo in conto capitale e fa propri i limiti di finanziamento stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 per i soggetti privati. In particolare il Regolamento n. 69/2001 stabilisce il limite di 100.000 Euro per

l'impresa, di qualunque dimensione essa sia, in tre anni ("regime de minimis"). Il Regolamento n. 70/2001 stabilisce all'art. 4, per gli interventi di tipo strutturale, i limiti di aiuto del 7,5% per le medie imprese e del 15% per le piccole imprese con la possibilità di elevare l'intensità dell'aiuto per gli interventi nelle aree di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato dell'UE. Lo stesso Regolamento (CE) n. 70/2001 all'art. 5 stabilisce la percentuale di aiuto massima del 50% per le piccole e medie imprese per spese inerenti servizi di consulenza, che, nel presente progetto di legge, sono quelle indicate all'art. 6, comma 2.

L'art. 10, comma 2, precisa che i contributi concessi alle <6>piccole e medie imprese ai sensi del Regolamento (CE) n. 70/2001 non possono riguardare interventi già iniziati, e stabilisce che gli interventi finanziati con contributi in regime "de minimis" possano essere iniziati ma non prima di dodici mesi dalla data di presentazione della domanda.

L'art. 10, comma 3, individua il limite del 50% per i contributi concessi ai soggetti di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5, purché l'oggetto dell'intervento non vada ad incidere sul mercato comune europeo, nel qual caso si applicheranno gli stessi limiti previsti per le imprese.

I criteri regionali potranno stabilire, entro i limiti massimi di cui all'art. 10, percentuali maggiormente restrittive o percentuali minime e massime, in relazione agli obiettivi e alle risorse assegnate.

Il Titolo terzo è composto da un solo articolo e riguarda "progetti finalizzati" e "progetti innovativi".

L'art. 11, comma 1, disciplina le agevolazioni concedibili per "progetti finalizzati" e "progetti innovativi".

L'art. 11, comma 2, riguarda i "progetti finalizzati" intesi come interventi su base regionale o intraprovinciale volti a valorizzare particolari prodotti turistici o specifici territori. I contributi a favore delle imprese sono concessi in regime "de minimis" e non potranno comunque superare il 50% della spesa ammessa.

L'art. 11, comma 3, prevede la possibilità da parte della Regione di intervenire in maniera diretta con "progetti innovativi" volti alla realizzazione di iniziative sperimentali di supporto all'offerta turistica. Per la realizzazione di tali progetti la Regione, qualora ne ravvisi l'opportunità, può decidere di avvalersi della collaborazione di soggetti esterni.

Il Titolo quarto riguarda la concessione di agevolazioni ai Consorzi-fidi e alle Cooperative di garanzia fra imprenditori che operano nel campo del turismo e consta di cinque articoli.

L'art. 12, comma 1, prevede contributi a Consorzi-fidi e Cooperative di garanzia finalizzati alla costituzione di Fondi di garanzia per la concessione di garanzie in forma di fidejussione.

L'art. 12, comma 2, conferisce sempre ai soggetti di cui al comma 1, fondi per consentire ai finanziamenti assistiti da garanzia anche contributi da destinare ad un fondo per l'abbattimento degli interessi.

L'art. 13, comma 1, stabilisce le caratteristiche che i Consorzi-fidi e le Cooperative di garanzia devono presentare per poter accedere ai contributi previsti all'art. 12, le caratteristiche previste sono infatti una garanzia sia per gli operatori del settore che per la Amministrazione regionale. Fra l'altro si sottolinea che non è prevista la definizione di Consorzi e Cooperative fra operatori turistici ma di Consorzi e Cooperative di operatori che realizzino gli interventi indicati nei criteri applicativi regionali previsti al comma 2 dell'art. 3.

L'art. 13, comma 2, prevede che i Consorzi e le Cooperative beneficiarie dei contributi possano essere organismi che operano anche a favore degli operatori del commercio e dei servizi, naturalmente attraverso altre risorse. In questo modo infatti si possono sfruttare strutture congiunte più grandi con maggiore forza contrattuale e ridurre i costi di gestione.

L'art. 14, commi 1 e 2, prevede i criteri per la ripartizione delle risorse disponibili, sia per le risorse destinate a fondo di garanzia, sia per le risorse destinate a fondo per interessi. È previsto un criterio di finanziamento che tenga conto dell'operatività. Una quota non superiore al 20% è invece suddivisa fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale.

L'art. 14, comma 3, stabilisce che le agevolazioni siano destinate a soci e consorziati che realizzino gli interventi stabiliti nell'ambito dei criteri regionali previsti al comma 2 dell'art. 3.

L'art. 14, comma 4, stabilisce che le somme destinate a Fondo per interessi debbano essere utilizzate entro il periodo di tempo indicato nell'atto di concessione, per cui, se non si utilizzano tali risorse nei tempi indicati, le somme stesse

devono essere restituite alla Regione. E' tuttavia previsto che il recupero di queste somme possa essere effettuato attraverso il meccanismo del recupero per compensazione con eventuali nuove concessioni.

L'art. 14, comma 5, stabilisce che una quota degli interessi maturati sulle somme assegnate possa essere utilizzata a titolo di contributo delle spese di gestione degli organismi, la quota restante deve essere destinata a fondo di garanzia. La quota da destinare alla copertura delle spese di gestione e' definita nell'ambito dei criteri applicativi regionali di cui al comma 2 dell'art. 3.

L'art. 15, comma 1, dispone che i Consorzi-fidi e le Cooperative di garanzia stipulino convenzioni con gli Istituti di credito finalizzate a garantire a soci o consorziati le migliori condizioni possibili.

L'art. 15, comma 2, stabilisce che le agevolazioni in conto interessi sono concesse ai sensi del regime "de minimis". L'importo massimo dell'agevolazione non e' definito in modo rigido, per non essere troppo vincolante sara' la Giunta regionale a definirlo periodicamente, con un unico limite: il tasso di interesse a carico del mutuatario non potra' in nessun caso essere inferiore all'uno per cento.

L'art. 15, comma 3, stabilisce che anche le agevolazioni derivanti dalla concessione delle garanzie sono concesse ai sensi del regime "de minimis". Il calcolo dell'entita' dell'agevolazione, sara' effettuato dal Consorzio o dalla Cooperativa applicando i criteri indicati dalla Commissione Europea nella comunicazione pubblicata nella GUCE C 71 dell'11/3/2001.

All'art. 16, comma 1, sono indicate le modalita' di vigilanza sui Consorzi e Cooperative da parte della Regione.

Al comma 2 dell'art. 16, e' invece prevista una norma di garanzia che prevede che in caso di scioglimento spettano alla Regione le somme conferite ancora giacenti compresi gli interessi maturati.

Il Titolo quinto riguarda il vincolo di destinazione turistica e consta di due articoli.

L'art. 17, comma 1, per garantire l'effettiva efficacia dell'agevolazione, stabilisce a carico degli operatori privati, imprese ed associazioni, un vincolo di destinazione d'uso e di mantenimento della piena funzionalita' degli immobili e dei beni oggetto di contributo.

L'art. 17, comma 2, rinvia ai criteri regionali l'effettiva disciplina del vincolo di destinazione. Questo e' perfettamente in linea con lo spirito della legge di definire i principi cardine e delegificare tutti gli aspetti di dettaglio e operativi.

L'art. 18 prevede che gli Enti pubblici, di norma esentati dall'obbligo del vincolo destinazione in quanto garantito proprio dalla finalita' pubblica che perseguono, nel caso intervengano su beni non di loro proprieta', producano la dichiarazione di avere la disponibilita' del bene per il periodo individuato nell'ambito dei criteri applicativi regionali.

Il Titolo sesto contiene la norma sul cumulo, la norma finanziaria, le disposizioni transitorie e la dichiarazione di urgenza.

L'art. 19, comma 1, stabilisce entro quali limiti e' ammesso il cumulo dei contributi relativamente ad imprese, siano essi disciplinati dal presente progetto di legge o da altre normative. Anche per questo aspetto il presente progetto di legge si allinea a quanto stabilito a livello europeo. Il cumulo e' infatti ammesso purché il totale delle agevolazioni concesse non ecceda i parametri stabiliti dalla normativa europea (Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001). Il cumulo non puo' in ogni caso superare il 50% della spesa ammessa a contributo.

L'art. 19, comma 2, stabilisce che e' ammesso il cumulo dei contributi relativamente agli Enti pubblici e ai soggetti senza finalita' di lucro di cui alle lettere b) e c) dell'art. 5, purché il contributo complessivo non superi il 50% della spesa ammessa a contributo. Nel caso in cui tali soggetti effettuino interventi per i quali le agevolazioni concesse potrebbero incidere sullo scambio fra gli Stati membri dell'UE, si applicano i limiti stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001.

L'art. 19, comma 3, esclude dal calcolo del cumulo tutte quelle agevolazioni che non si qualificano aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, Trattato CE e non concesse in regime "de minimis".

L'art. 20 contiene una norma transitoria che permette il finanziamento con fondi regionali dell'ultimo programma approvato relativo alla Legge 424/89, non piu' finanziabile con fondi statali.

L'art. 21 e' la norma finanziaria che permette in termini contabili di poter allocare risorse per il finanziamento del presente progetto di legge.

L'art. 22 contiene l'abrogazione della L.R. 3/93 e di alcune parti della L.R. 32/88 e cioe' delle parti che riguardano gli interventi sul termalismo che hanno una natura turistica.

L'art. 23, commi 1 e 2, fa salvi i procedimenti amministrativi in corso relativamente alla norme abrogate.

L'art. 23, comma 3, permette a Consorzi e Cooperative beneficiarie di contributi ai sensi del Capo V della L.R. 3/93 di utilizzare i fondi giacenti per le finalita' e con le modalita' applicative previste dal Titolo IV della presente legge.

L'art. 24 contiene la dichiarazione d'urgenza.

PROGETTO DI LEGGE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 -

Finalita'

Art. 2 -

Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE

Art. 3 -

Funzioni della Regione

Art. 4 -

Funzioni delle Province

TITOLO II - INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA REGIONALE

Art. 5 -

Soggetti beneficiari

Art. 6 -

Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e turistico-ricreative - imprese

Art. 7 -

Interventi a sostegno delle attivita' ricettive e turistico-ricreative - soggetti pubblici ed organismi a carattere non commerciale

Art. 8 -

Interventi a sostegno del turismo montano

Art. 9 -

Interventi a sostegno del termalismo

Art. 10 -

Tipologia e ammontare dei contributi

TITOLO III - PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI

Art. 11 -

Progetti finalizzati e progetti innovativi

TITOLO IV - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA

Art. 12 -

Tipologia dei contributi

Art. 13 -

Caratteristiche dei Consorzi fidi e Cooperative di garanzia

Art. 14 -

Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi

Art. 15 -

Misura dei contributi agli operatori turistici

Art. 16 -

Vigilanza su Consorzi fidi e Cooperative di garanzia

TITOLO V - VINCOLO DI DESTINAZIONE

Art. 17 -

Contributi per interventi realizzati da soggetti privati

Art. 18 -

Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici

TITOLO VI - COMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19 -

Cumulo dei contributi

Art. 20 -

Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti dal programma 2000 della Legge 30 dicembre 1989, n. 424

Art. 21 -

Norma finanziaria

Art. 22 -

Abrogazione di norme

Art. 23 -

Norma transitoria

Art. 24 -

Dichiarazione di urgenza

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Finalita'

1. La Regione Emilia-Romagna promuove lo sviluppo e la qualificazione del turismo per favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale al fine di migliorarne la qualita', la fruibilita' e di potenziare le strutture ed i servizi, nell'ambito di uno sviluppo turistico sostenibile. Al fine di valorizzare le vocazioni turistiche delle diverse aree del territorio della regione, le forme tradizionali di turismo cosi' come quelle piu' innovative, e di attuare una diversificazione dell'offerta che permetta, in tutte le aree, un prolungamento della stagione turistica, la presente legge incentiva interventi rivolti alla riqualificazione e all'incremento del patrimonio ricettivo, alla realizzazione di strutture ed attrezzature complementari al turismo.

2. Per le finalita' di cui al comma 1, la presente legge disciplina la concessione di agevolazioni per il sostegno delle attivita' ricettive e turistico-ricreative, dell'associazionismo e della cooperazione con finalita' di agevolazione creditizia fra le imprese operanti nel settore turistico. La Regione inoltre promuove e contribuisce alla realizzazione di "progetti finalizzati" e di "progetti innovativi" rivolti alla valorizzazione di particolari prodotti turistici o specifici territori.

3. Le agevolazioni previste dalla presente legge sono rivolte alle imprese che operano nel pieno rispetto delle condizioni normative e salariali stabilite dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative della categoria. Il mancato rispetto di tale condizione determina la non ammissibilita' a contributo ovvero la revoca del contributo stesso.

4. Le opere finanziate con i contributi di cui alla presente legge devono essere ubicate nel territorio della regione Emilia-Romagna.

Art. 2

Applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE

1. Le agevolazioni alle imprese previste dalla presente legge, sono concesse nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 70/2001 del 12 gennaio 2001, "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, serie L10, del 13 gennaio 2001 e al Regolamento (CE) n. 69/2001 del 12 gennaio

2001, "Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis")" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie L10, del 13 gennaio 2001.

2. Non possono essere concessi singoli aiuti di importo superiore alle soglie definite dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 70/2001.

3. Ai fini della presente legge, per piccola e media impresa si intende l'impresa così definita dalla Commissione europea.

Art. 3

Funzioni della Regione

1. La Regione, per raggiungere le finalità di cui all'articolo 1 in maniera adeguata ed omogenea sul territorio regionale, svolge funzioni di programmazione, pianificazione e coordinamento finalizzate all'unitario sviluppo del sistema dell'offerta turistica e alla definizione di indirizzi omogenei per tutto il territorio regionale nel rispetto delle autonomie locali.

2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, un atto di programmazione che definisce criteri generali, priorità e modalità applicative, relativi alle agevolazioni previste dalla presente legge, con particolare riguardo a:

- a) indicazioni per l'individuazione e la definizione delle aree territoriali cui riservare i finanziamenti;
- b) iniziative incentivabili;
- c) individuazione delle categorie di soggetti incentivabili nelle varie aree e in base alle tipologie di iniziative;
- d) importi massimi e minimi di spesa ammissibile ai benefici;
- e) misura dei contributi assegnabili;
- f) criteri di riparto dei fondi fra le Province;
- g) indicazioni sulla ripartizione delle risorse da parte delle Province fra i diversi settori di agevolazione e fra soggetti pubblici e soggetti privati;
- h) modalità e condizione di concessione ed erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari nonché disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni concesse;
- i) disciplina del vincolo di destinazione.

3. La Regione, ai fini della predisposizione dei criteri di cui al comma 2, attiva procedure di consultazione con le Province e le associazioni imprenditoriali di categoria rappresentative a livello regionale.

Art. 4

Funzioni delle Province

1. Alle Province, nell'ambito del quadro programmatico regionale, sono attribuite funzioni di programmazione territoriale nonché le funzioni amministrative riguardanti istruttoria, concessione ed erogazione dei contributi previsti dal Titolo II, nonché la vigilanza sugli interventi finanziati.

2. Sulla base delle indicazioni e dei limiti stabiliti nell'atto di cui al comma 2 dell'art. 3, le Province definiscono criteri specifici e priorità a livello provinciale volte alla definizione di programmi provinciali di incentivazione per gli interventi di cui al Titolo II.

TITOLO II

INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA
RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA
TURISTICA REGIONALE

Art. 5

Soggetti beneficiari

1. Possono concorrere ai benefici previsti dal presente titolo:

- a)
imprese singole o associate;
- b)
Enti locali territoriali e loro forme associative, altri Enti pubblici;
- c)
associazioni e persone giuridiche private a carattere non commerciale di cui al Titolo II del libro I del Codice civile, dotate dei requisiti previsti nei criteri regionali di cui al comma 2 dell'art. 3.

Art. 6

Interventi a sostegno delle attività ricettive
e turistico-ricreative - Imprese

1. Alle imprese singole e associate possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili. Sono ammissibili gli investimenti relativi a:

- a)
strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere come definite dalla normativa regionale;
- b)
complessi turistici ricettivi all'aria aperta come definiti dalla normativa regionale;
- c)
stabilimenti balneari;
- d)
strutture di servizio e complementari alla ricettività turistica, comprese le strutture autorizzate ai sensi della Legge 25 agosto 1991, n. 287 di interesse turistico, così come individuate nell'ambito dei criteri regionali di cui al comma 2 dell'art. 3;
- e)
strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica.

2. Possono essere concessi inoltre contributi:

- a)
per l'ottenimento della certificazione di qualità da parte delle strutture indicate al comma 1, lettere a), b), c) e d), e da parte delle Agenzie di Viaggio e Turismo rilasciata da organismi accreditati, comprese le spese per studi e analisi preliminari;
- b)
per interventi riguardanti studi di fattibilità e progettazione strutturale, finalizzati alla progettazione integrata della struttura e dell'impiantistica, legata alla realizzazione dell'intervento strutturale o almeno di un primo stralcio funzionale.

Art. 7

Interventi a sostegno delle attività ricettive
e turistico-ricreative - Soggetti pubblici ed
organismi a carattere non commerciale

1. Ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5 possono essere concessi contributi, per la realizzazione di nuove strutture ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di strutture esistenti ad esclusione delle spese per l'acquisto di aree ed immobili, per interventi inerenti:

a)
strutture ed attrezzature finalizzate al miglioramento delle qualità delle località e del territorio turistico, nonché alla migliore fruibilità turistica dei parchi naturali e delle aree di interesse naturalistico;

b)
strutture ricreative e sportive o destinate a manifestazioni culturali, spettacolari e congressuali e altre strutture utili al prolungamento della stagione turistica, alla diversificazione e specializzazione dell'offerta ed all'immagine turistica, e strutture ricettive non alberghiere.

Art. 8

Interventi a sostegno del turismo montano

1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1, incentiva il turismo montano per la valorizzazione e per la salvaguardia dell'equilibrio socioeconomico delle aree appenniniche attraverso un corretto sviluppo della fruizione turistica della montagna nel rispetto dell'ambiente.

2. A tale scopo ai soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5 possono essere concessi contributi per la realizzazione di nuove strutture e impianti o strutture di servizio ovvero per la ristrutturazione, l'ampliamento, l'ammodernamento, la riqualificazione di impianti e strutture esistenti ad eccezione delle spese per l'acquisto di aree e immobili, per interventi inerenti:

a)
strutture ricettive, acquisizione di impianti e attrezzature finalizzate alla fruizione turistica del territorio montano;

b)
strutture sportive, ricreative finalizzate alla migliore fruibilità turistica ed alla qualità del territorio montano.

Art. 9

Interventi a sostegno del termalismo

1. La Regione, nell'ambito delle finalità generali di cui all'art. 1, incentiva il turismo termale considerata la valenza ai fini della diversificazione dell'offerta turistica regionale, tramite la valorizzazione delle risorse dei territori termali.

2. Ai soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5, proprietari o gestori di stabilimenti termali, possono essere concessi contributi per interventi, di ristrutturazione, ampliamento, riqualificazione, ammodernamento, delle seguenti strutture:

a)
stabilimenti termali destinati all'uso pubblico;

b)
strutture ricettive alberghiere ubicate nelle aree definite "termali" dai vigenti strumenti urbanistici comunali, limitatamente agli interventi riguardanti la realizzazione di servizi termali;

c)
edifici posti nelle aree definite "termali" dai vigenti strumenti urbanistici comunali, per interventi strettamente funzionali all'attività termale primaria.

3. Sono escluse dalle agevolazioni le spese relative a:

a)
nuova captazione nonché razionalizzazione, ristrutturazione e protezione delle esistenti opere di presa di acque minerali per uso termale;

b)
impianti di opere di adduzione, canalizzazione, sollevamento e quanto altro necessario al razionale sfruttamento delle sorgenti di acque minerali per uso termale;

c)
studi e ricerche nel campo dell'idrologia medica applicata;

d)
apparecchiature mediche;

e)
acquisto di aree ed immobili.

Art. 10

Tipologia e ammontare dei contributi

1. Alle imprese singole e associate, per interventi disciplinati dal presente Titolo che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE, possono essere concessi contributi in conto capitale, entro i limiti ed alle condizioni stabiliti dai Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001 e dai criteri regionali e provinciali approvati ai sensi degli artt. 3 e 4. Qualora il soggetto beneficiario non sia qualificabile piccola o media impresa, i contributi possono essere concessi solo nei limiti di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001.

2. Per gli interventi di cui al comma 1, già iniziati al momento della presentazione della domanda ma non oltre i dodici mesi antecedenti, i contributi possono essere concessi esclusivamente secondo il regime "de minimis" di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001.

3. Ai soggetti beneficiari di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, possono essere concessi contributi in conto capitale in misura non superiore al 50% della spesa ammessa a contributo, per interventi che non configurino aiuti ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE. Qualora i contributi, per la tipologia del progetto incentivato, configurino aiuti diretti alle imprese, ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE, si applicano i limiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 2.

TITOLO III

PROGETTI FINALIZZATI E PROGETTI INNOVATIVI

Art. 11

Progetti finalizzati e progetti innovativi

1. La Regione contribuisce alla valorizzazione di particolari territori e prodotti turistici mediante l'incentivazione di "progetti finalizzati" a carattere regionale o intraprovinciale e la realizzazione di "progetti innovativi".

2. I "progetti finalizzati" sono incentivati con la concessione di contributi a favore dei soggetti di cui al comma 1 dell'art. 5. Il contributo, qualora riguardi imprese, o incentivi che configurano aiuti diretti alle imprese ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE, è concesso in regime "de minimis", nella misura massima del 50% della spesa ammessa a contributo.

3. La Regione può altresì realizzare direttamente, anche mediante l'ausilio di soggetti esterni, "progetti innovativi" aventi carattere di sperimentality ed innovazione per il settore turistico.

TITOLO IV

PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DELLA COOPERAZIONE CREDITIZIA

Art. 12

Tipologia dei contributi

1. La Regione, nell'ambito dei criteri approvati dal Consiglio regionale di cui al comma 2 dell'art. 3, conferisce ai Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia di cui all'art. 13 un fondo finalizzato ad agevolare il ricorso al credito dei soci operanti nel settore del turismo mediante la concessione di garanzie fideiussorie.

2. La Regione conferisce inoltre, agli stessi soggetti, un fondo finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi attualizzati riguardanti i finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui al comma 1.

Art. 13

Caratteristiche dei Consorzi fidi e Cooperative di garanzia

1. Possono accedere ai contributi di cui al presente Titolo i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia di primo o secondo grado, a carattere provinciale e regionale, fra operatori singoli o associati che realizzino gli interventi indicati nei criteri regionali di cui al comma 2 dell'art. 3, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere beneficiari di contributi di Enti pubblici locali;
- b) associare a parità di condizione qualunque impresa operante nel settore del turismo ne faccia richiesta;
- c) concedere le garanzie e i contributi sugli interessi a qualunque operatore turistico associato ne abbia titolo, secondo le prescrizioni e con i criteri definiti dalla Regione Emilia-Romagna;
- d) consentire la nomina del Presidente del Collegio sindacale da parte della Regione Emilia-Romagna;
- e) prevedere nel proprio statuto la preventiva comunicazione alla Regione Emilia-Romagna del verificarsi di una causa di scioglimento.

2. Dei Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia di cui al comma 1 possono fare parte anche operatori del commercio e dei servizi.

Art. 14

Criteri per la concessione e l'utilizzo dei contributi

1. Ai Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia sono concessi i contributi in conto capitale ai sensi del comma 1 dell'art. 12 da destinare alla formazione e integrazione del fondo di garanzia ripartiti secondo le seguenti modalità:

- a) una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;
- b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo delle garanzie, riguardanti interventi nel campo del turismo, in essere alla chiusura dell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.

2. La ripartizione dei contributi concessi ai Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia ai sensi dell'art. 12, comma 2, è effettuata secondo le seguenti modalità:

- a) una quota non superiore al 20% dei fondi disponibili fra tutti i soggetti aventi diritto su base provinciale;
- b) la parte rimanente in proporzione all'importo complessivo dei finanziamenti, riguardanti interventi nel campo del turismo, effettivamente erogati e in essere nel corso dell'esercizio precedente a quello in cui è presentata la domanda di contributo.

3. I contributi concessi ai Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia ai sensi dell'art. 12, sono destinati a soci e consorziati, per la realizzazione di interventi, non iniziati o iniziati da non oltre 12 mesi, previsti nell'ambito dei criteri regionali di cui al comma 2 dell'art. 3, e dovranno essere assegnati con atti formali.

4. L'assegnazione dei contributi previsti ai sensi del comma 2 dell'art. 12 agli operatori del settore turismo dovrà rispettare tempi, i modi e le disposizioni previste nella deliberazione regionale di concessione. Per le somme non impiegate nei termini, i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia decadono dal contributo e la Regione Emilia-Romagna procede al recupero, salvo compensazione con eventuali nuove concessioni.

5. Gli interessi maturati annualmente sulle somme assegnate dalla Regione ai Consorzi fidi e alle Cooperative di garanzia devono essere destinati prioritariamente all'incremento del Fondo di garanzia finanziato. A titolo di contributo alle spese di gestione degli organismi stessi, può essere utilizzata una quota dell'importo complessivo di tali interessi, definita nell'ambito dei criteri applicativi di cui al comma 2 dell'art. 3.

Art. 15

Misura dei contributi agli operatori turistici e regime di assegnazione

1. Per l'assegnazione di contributi in conto interesse attualizzati i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia stipulano convenzioni con gli Istituti di credito finalizzate al miglioramento delle condizioni a favore del mutuatario.

2. I contributi di cui al comma 1 si considerano concessi ai soci o associati operanti nel settore del turismo, in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001, nel momento della formalizzazione dell'assegnazione da parte del Consorzio o della Cooperativa. La Giunta regionale definisce periodicamente l'abbattimento applicabile al tasso di interesse risultante dalla convenzione di cui al comma 1. L'importo del tasso di interesse a carico del mutuatario non potrà in nessun caso essere inferiore ad un punto percentuale.

3. L'agevolazione derivante dalla concessione della garanzia fideiussoria e' concessa in regime "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001. L'entita' dell'agevolazione e' calcolata secondo uno dei metodi indicati al punto 3.2 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie, pubblicata nella GUCE C 71 dell'11 marzo 2000. Ai sensi della stessa comunicazione, l'aiuto deve considerarsi concesso al momento in cui viene prestata la garanzia.

Art. 16

Vigilanza su Consorzi fidi e Cooperative di garanzia

1. Al fine di consentire la vigilanza, i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia di cui al presente Titolo sono tenuti, a pena di decadenza dei contributi concessi, a far pervenire alla Regione copia delle convenzioni stipulate con gli Istituti di credito e delle loro modifiche nonche' una rendicontazione periodica sulla propria attivita'.

2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, del Consorzio fidi e della Cooperativa di garanzia, alla Regione spettano i contributi regionali conferiti ed ancora giacenti presso tali Enti, nonche' le somme maturate a titolo di interesse su detti contributi.

TITOLO V

VINCOLO DI DESTINAZIONE

Art. 17

Contributi per interventi realizzati da soggetti privati

1. I beni e le strutture oggetto di contributo ai sensi della presente legge realizzati dai soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'art. 5, sono vincolati alla specifica destinazione d'uso indicata nel provvedimento di concessione del contributo e al mantenimento della piena funzionalita' per un periodo non inferiore a 5 anni.

2. In relazione al vincolo di cui al comma 1, i criteri regionali di cui al comma 2 dell'art. 3 stabiliscono:

a)

la durata;

b)

le modalita' con cui viene garantito il vincolo, ivi compreso l'obbligo di trascrizione di tale vincolo presso la Conservatoria dei registri immobiliari;

c)

eventuali garanzie sostitutive;

d)

le procedure di vigilanza e controllo;

e)

i casi di revoca e relative sanzioni.

Art. 18

Contributi per interventi realizzati da soggetti pubblici

1. Il soggetto beneficiario del contributo avente natura di soggetto pubblico, qualora non sia proprietario dell'immobile oggetto del finanziamento, deve dichiarare di avere la disponibilita' del bene, con titolo giuridicamente valido, per un periodo non inferiore a 5 anni.

TITOLO VI

COMULO DEI CONTRIBUTI, DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 19

Cumulo dei contributi

1. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 5, ai sensi della presente legge, sono cumulabili anche con altre agevolazioni nei limiti previsti dai Regolamenti (CE) n. 69/2001 e n. 70/2001, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50% della spesa ammessa a contributo.

2. Le agevolazioni concesse ai soggetti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 5, ai sensi della presente legge, per interventi che non configurino aiuti alle imprese ai sensi dell'art. 87 paragrafo 1 del Trattato CE, sono cumulabili anche con altre agevolazioni, purché tale cumulo non determini un contributo complessivo superiore al 50% della spesa ammessa a contributo.

3. Le agevolazioni di cui alla presente legge sono inoltre cumulabili con ulteriori agevolazioni pubbliche che non siano qualificabili aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1 del Trattato CE.

Art. 20

Finanziamento con fondi regionali degli interventi previsti dal programma 2000 della Legge 30 dicembre 1989, n. 424

1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata a finanziare con mezzi propri di bilancio, i progetti ammessi a finanziamento ai sensi della Legge 30 dicembre 1989, n. 424 con delibera della Giunta regionale n. 2594 del 29 dicembre 2000, che pur essendo stati iniziati, non sono stati terminati entro la scadenza stabilita con DPCM del 27 febbraio 2001 per il 31 dicembre 2001. Gli interventi dovranno essere realizzati entro il termine del 31 dicembre 2003, nel rispetto delle disposizioni dei criteri applicativi e dell'atto di assegnazione, relativi alla Legge 31 dicembre 1989, n. 424. I beneficiari sono ammessi ad ottenere un contributo in conto capitale. Restano validi gli importi di spesa ammessa e contributo concesso indicati nella delibera della Giunta regionale n. 2594 del 29 dicembre 2000.

Art. 21

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

Art. 22

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate:

a)

la L.R. 11 gennaio 1992, n. 3 e successive modificazioni;

b)

le lettere d) e f) del comma 3 dell'articolo 43 e il <%4>comma 4 dell'art. 44 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 contenenti disposizioni inerenti agli incentivi relativi al settore termale, per gli aspetti di natura turistica.

Art. 23

Norma transitoria

1. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della L.R. 11 gennaio 1992, n. 3 e successive modificazioni sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.

2. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 43 della L.R. 17 agosto 1988, n. 32 sono disciplinati dalle disposizioni della stessa legge regionale fino alla loro conclusione.

3. Le risorse giacenti nei fondi di garanzia e nei fondi per l'abbattimento degli interessi, presso i Consorzi fidi e le Cooperative di garanzia di cui al Capo V della L.R. 3/93, erogati ai sensi della normativa stessa, possono essere assegnate ai propri associati operanti nel settore del turismo, in base alle norme di cui al Titolo IV della presente legge e ai criteri applicativi regionali di cui al comma 2 dell'art. 3, dal momento della loro entrata in vigore.

Art. 24

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 2 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.